

**Delibera del Commissario della Federazione sull'organizzazione della Federazione
del Partito Democratico di Roma**

CAPO I - L'ISCRIZIONE AL PARTITO DEMOCRATICO DI ROMA

ARTICOLO 1 - ISCRIZIONE AL PARTITO DEMOCRATICO

1. L'iscrizione al Partito Democratico è il presupposto per l'esercizio dei diritti e dei doveri da parte degli iscritti secondo le disposizioni previste dallo Statuto nazionale e regionale del Partito Democratico.

ARTICOLO 2 - MODALITA' DI ISCRIZIONE

1. L'iscrizione al Partito è personale. L'interessato richiede l'iscrizione nel Circolo territoriale corrispondente alla propria residenza o in un Circolo di Ambiente, registrando i propri dati negli appositi moduli, sottoscrivendoli e con il contestuale versamento della quota di adesione. Al momento dell'iscrizione si autorizza il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalle vigenti normative in materia.
2. Come previsto al punto 8 del regolamento nazionale del tesseramento, qualora la segreteria del circolo, sulla base dello statuto e del codice etico, rifiuti l'iscrizione al partito, essa e' tenuta a comunicare alla federazione territoriale le generalità e le motivazioni dell'avvenuto rifiuto. Eventuali ricorsi da parte degli esclusi vanno inoltrati alle commissioni di garanzia competenti per funzione e per territorio, così come previsto dallo statuto nazionale e dal regolamento nazionale delle commissioni di garanzia.

ARTICOLO 3: QUOTA DI ISCRIZIONE

1. La quota minima di iscrizione al partito democratico e' fissata dalla Direzione regionale del PD Lazio. In ogni caso non può essere inferiore a 15 euro.
2. Alla chiusura del tesseramento, i circoli dovranno versare alla Federazione del PD Roma una quota parte del costo della tessera pari ad un importo che sarà successivamente definito.

ARTICOLO 4: L'ISCRIZIONE AI CIRCOLI DI AMBIENTE

1. Possono aderire al Partito Democratico tramite i Circoli di ambiente coloro i quali, per motivi di lavoro o di studio, operano nell'ambito di competenza del Circolo prescelto.
2. Gli iscritti ai Circoli di Ambiente esercitano i diritti ed i doveri connessi all'iscrizione nell'ambito del proprio Circolo di appartenenza.
3. In caso di partecipazione contemporanea ad un circolo territoriale e ad un circolo d'ambiente, fermo restando il diritto di partecipare alla vita politica interna e all'elezione degli organi dirigenti di entrambi, l'iscritto deve indicare presso quale dei due circoli intende esercitare gli altri propri diritti ai sensi dello statuto nazionale.

ARTICOLO 5: ISCRIZIONE ON LINE

1. In caso di iscrizione al Partito on line, la Federazione indica all'iscritto in base alla sua scelta il Circolo di Ambiente o, in relazione alla sua residenza, il Circolo Territoriale presso cui ritirare la tessera, ferme restando le disposizioni di cui al successivo art. 8. Con il ritiro della tessera l'iscrizione diviene effettiva.

ARTICOLO 6: DOVERI AGGIUNTIVI DEGLI ELETTI

1. In base delle disposizioni dell'articolo 22, comma 2 dello Statuto Nazionale e dell'articolo 30 dello Statuto regionale gli eletti nei Consigli Municipali, nell'Assemblea Capitolina, il Sindaco di Roma, i Presidenti di Municipio, gli Assessori Municipali e Comunali iscritti al Partito Democratico della Città di Roma sono tenuti a contribuire al finanziamento del partito versando mensilmente almeno il 7% delle indennità a qualunque titolo percepite per la carica, al lordo degli oneri contributivi e fiscali.
2. Il Regolamento finanziario federale disciplina la contribuzione al Partito da parte degli eletti al Parlamento nazionale ed europeo, nonché dei consiglieri e degli assessori della Regione Lazio, eletti nelle circoscrizioni afferenti al territorio della Città di Roma.
3. L'adempimento degli obblighi di contribuzione alla Federazione da parte degli eletti iscritti al Partito Democratico è il presupposto per il rilascio della tessera. In

particolare, il Segretario del Circolo che iscrive una delle figure di cui al precedente comma 1, deve accertare preventivamente con la Tesoreria competente la regolarità della situazione contributiva ai fini del perfezionamento dell'iscrizione.

4. In applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 40, commi 4 e 5, dello Statuto nazionale, la situazione di irregolarità nel versamento dei contributi delle figure individuate al precedente comma 1 viene segnalata dal Tesoriere competente con comunicazione individuale per iscritto. Qualora l'irregolarità si protragga per oltre tre mesi consecutivi, essa determina il deferimento in Commissione di Garanzia che decide nei modi e nei termini previsti dallo Statuto nazionale e dal Regolamento nazionale delle Commissioni di Garanzia. La decisione della Commissione di Garanzia è inviata al Capogruppo di riferimento per le decisioni di competenza sull'appartenenza ai gruppi consiliari del Partito Democratico.

CAPO II – I CIRCOLI DEL PARTITO DEMOCRATICO DI ROMA

ARTICOLO 7: CIRCOLI TERRITORIALI DEL PARTITO DEMOCRATICO

1. Nel territorio di competenza della Federazione di Roma sono costituiti i Circoli Territoriali che rappresentano le unità organizzative di base attraverso cui gli iscritti partecipano alla vita del partito.
2. I Circoli Territoriali sono almeno 15, uno per ciascun Municipio.
3. Sono organi dei Circoli Territoriali: l'Assemblea degli Iscritti, il Direttivo, il Segretario, la Segreteria e il Tesoriere.
4. L'Assemblea degli Iscritti discute gli orientamenti politici del Partito Democratico del territorio e li esprime attraverso mozioni, documenti, ordini del giorno, risoluzioni. L'Assemblea può organizzare il proprio lavoro e l'iniziativa politica anche attraverso l'istituzione di commissioni tematiche e di approfondimento.
5. L'Assemblea degli Iscritti è convocata dal Segretario almeno due volte l'anno ed è comunque convocata qualora sia richiesto da un documento che ne indica anche l'ordine del giorno, sottoscritto da almeno il 20 per cento degli iscritti al Partito Democratico del Circolo di riferimento.
6. Il Direttivo del Circolo Territoriale ha competenza specifica in materia di:

- indirizzo della politica territoriale sulla base degli orientamenti dell'Assemblea degli Iscritti;
 - elezione del Segretario del Circolo Territoriale;
7. Il Direttivo viene eletto con metodo proporzionale dall'Assemblea degli iscritti secondo le modalità stabilite dal Regolamento per il Congresso approvato dalla Federazione cittadina. Sono, inoltre, membri di diritto del Direttivo: il Presidente della Giunta Municipale, qualora iscritto al Partito Democratico; il Capogruppo del Partito Democratico del territorio, il Segretario, il Tesoriere, un rappresentante dell'organizzazione giovanile territoriale.
 8. Il Direttivo è convocato dal Segretario, almeno quattro volte l'anno e risulta comunque convocato qualora lo chiedano, con mozione scritta ed ordine del giorno, il 20% dei suoi componenti.
 9. Il Segretario è eletto dal Direttivo a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Rappresenta l'indirizzo politico del Partito sulla base delle decisioni dell'Assemblea e del Direttivo.
 10. Il Direttivo del Circolo può, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti a scrutinio palese e con mozione motivata, sostituire il Segretario. Successivamente al voto il Direttivo può nominare un nuovo Segretario con la stessa maggioranza richiesta per la sostituzione del Segretario, ovvero convocare il Congresso del Circolo Territoriale. Il Direttivo, inoltre, elegge l'Ufficio adesioni con voto limitato a 2/3.
 11. La Segreteria del Circolo Territoriale è composta da un massimo di otto componenti scelti dal Segretario, che ne dà comunicazione al Direttivo alla sua prima convocazione. Sono, inoltre, membri di diritto della Segreteria il Tesoriere e il rappresentante dell'organizzazione giovanile. La Segreteria supporta il lavoro del Segretario.
 12. Il Tesoriere del Circolo Territoriale è eletto dal Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Tesoriere del Circolo Territoriale cura la gestione contabile ed amministrativa del Partito nel territorio.
 13. L'anagrafe dei Circoli Territoriali, anche ai fini congressuali, è costituita dalla somma degli iscritti del Circolo Territoriale e degli aderenti dei Giovani Democratici del territorio di riferimento.

ARTICOLO 8: ISCRIZIONE FUORI SEDE

1. In applicazione delle norme previste dall'articolo 10, c.7 dello Statuto regionale, i nuovi iscritti 2016 che, per motivate esigenze personali, di studio o di lavoro, richiedono l'iscrizione in un Circolo Territoriale diverso da quello di residenza, inoltrano la richiesta al Circolo presso il quale chiedono il trasferimento. Il Circolo Territoriale decide sempre entro 30 giorni dalla richiesta.
2. Gli iscritti residenti al di fuori del territorio della Città Metropolitana che, per comprovate ragioni personali, di studio o di lavoro siano domiciliati a Roma, possono iscriversi al Circolo Territoriale relativo al proprio domicilio. Tali iscritti non rientrano nella quota degli "iscritti non residenti" disciplinata dall'articolo 10, c.7 dello Statuto Regionale.

ARTICOLO 9: CIRCOLI DI AMBIENTE LEGATI AL LAVORO

1. Possono essere costituiti uno o più Circoli di Ambiente legati al lavoro nell'ambito di attività: di servizio, manifatturiere, culturali, di cooperazione, di svago, sia pubbliche che private. Gli organismi di tali Circoli sono gli stessi previsti dall'articolo 7 per i Circoli Territoriali ed hanno le medesime attribuzioni.
2. I Circoli di Ambiente legati al lavoro sono organizzati in un Coordinamento cittadino. Tale Coordinamento si dota di un suo regolamento compatibile e coerente con le disposizioni statutarie e regolamentari.

CAPO III – GLI ORGANISMI DIRIGENTI DELLA FEDERAZIONE ROMANA

ARTICOLO 10: L'ASSEMBLEA FEDERALE

1. L'Assemblea federale è composta da 250 membri eletti dai Circoli Territoriali e di Ambiente, oltre ai membri di diritto di cui al successivo comma 5.
2. La ripartizione dei componenti dell'Assemblea federale tra i Circoli Territoriali è proporzionale al numero di iscritti di ciascun Circolo e al numero dei voti ottenuti dal PD in ciascun territorio di riferimento dei Circoli alle ultime elezioni per l'Assemblea Capitolina.

3. Per i Circoli di Ambiente l'elezione dei componenti dell'Assemblea federale avviene proporzionalmente al numero di iscritti. In ogni caso, ciascun Circoli di Ambiente elegge almeno un componente dell'Assemblea federale.
4. La composizione dell'Assemblea federale deve corrispondere alle percentuali ottenute da ciascun candidato alla carica di segretario.
5. Sono membri di diritto dell'Assemblea federale: il Segretario e gli eventuali ulteriori candidati per tale carica al Congresso, il Tesoriere, il Sindaco di Roma Capitale qualora iscritto al Partito Democratico, i Consiglieri del Partito Democratico in Assemblea Capitolina, il Segretario dei Giovani Democratici.
6. Sono invitati permanenti, senza diritto di voto: i parlamentari italiani ed europei iscritti in un Circolo Territoriale o di Ambiente del Partito Democratico di Roma, i Consiglieri Regionali iscritti in un Circolo Territoriale o di Ambiente del Partito Democratico di Roma, gli Assessori Comunali e Regionali iscritti in un Circolo Territoriale o di Ambiente del Partito Democratico di Roma, i Presidenti di Municipio iscritti in un Circolo Territoriale o di Ambiente del Partito Democratico di Roma, i componenti della Commissione federale di Garanzia.
7. L'Assemblea federale, non prima di sei mesi e non oltre tre mesi prima della conclusione del proprio mandato vota, su proposta del Segretario, il Regolamento Congressuale.

ARTICOLO 11: LA DIREZIONE FEDERALE

1. La Direzione federale è composta da 40 membri eletti dall'Assemblea, oltre ai membri di diritto di cui al successivo comma 2.
2. Sono membri di diritto della Direzione: il Segretario, il Tesoriere, il Segretario dell'organizzazione giovanile; una delegazione designata dall'organizzazione giovanile pari al 7% della Direzione; il Sindaco di Roma Capitale qualora iscritto al Partito Democratico; il Capogruppo del Partito Democratico in Assemblea Capitolina.
3. La Direzione federale vota la lista dei candidati del Partito Democratico per le elezioni comunali a maggioranza semplice, su proposta del Segretario.
4. La Direzione federale approva il bilancio preventivo e consuntivo annuali con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Il Regolamento finanziario disciplina le specifiche modalità di approvazione del bilancio.

ARTICOLO 12: IL SEGRETARIO FEDERALE

1. Il Segretario rappresenta il Partito Democratico e ne esprime l'indirizzo sulla base delle indicazioni dell'Assemblea e della Direzione.
2. Il Segretario è eletto direttamente dagli iscritti, unitamente al voto per l'Assemblea federale.
3. Il mandato del Segretario è rinnovabile per una sola volta.
4. Se il Segretario cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, l'Assemblea può eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del mandato ovvero determinare lo scioglimento anticipato dell'Assemblea stessa. Se il Segretario si dimette per un dissenso motivato verso deliberazioni approvate dall'Assemblea o dalla Direzione, l'Assemblea può eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del mandato con la maggioranza dei due terzi dei componenti. A questo fine, il Presidente convoca l'Assemblea per una data non successiva a trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni. Nel caso in cui nessuna candidatura ottenga l'approvazione della predetta maggioranza, si procede a nuove elezioni per il Segretario e per l'Assemblea.
5. L'Assemblea federale può, su mozione motivata, approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, sfiduciare il Segretario. Se l'Assemblea sfiducia il Segretario, si procede a nuove elezioni per l'Assemblea e il Segretario.

ARTICOLO 13: LA SEGRETERIA FEDERALE

La Segreteria è composta da un numero massimo di 12 componenti scelti dal Segretario, che ne dà comunicazione all'Assemblea alla sua prima convocazione, rispettando gli equilibri di genere. Sono, inoltre, membri di diritto della Segreteria il Tesoriere federale e il Segretario dell'organizzazione giovanile.

ARTICOLO 14: IL TESORIERE FEDERALE E IL COMITATO DEI TESORIERI

1. Il Tesoriere federale ha la rappresentanza legale del Partito Democratico. Il Tesoriere è dotato dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e

predisporre, per l'approvazione della Direzione, il bilancio preventivo e consuntivo secondo quanto disposto Regolamento finanziario di cui al comma 4.

2. Il Tesoriere della Federazione viene eletto, su proposta del Segretario, dall'Assemblea federale a maggioranza assoluta dei componenti nella prima seduta dell'Assemblea.
3. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, il Tesoriere cessa dalla carica prima del termine, il Segretario nomina un nuovo Tesoriere che rimane in carica fino alla successiva convocazione dell'Assemblea federale.
4. Il Partito Democratico di Roma approva un apposito Regolamento finanziario allo scopo di regolare la gestione amministrativa e contabile della Federazione e dei Circoli.
5. I Tesorieri dei Circoli Territoriali, di Ambiente ed il Tesoriere federale formano il Comitato dei Tesorieri, per il coordinamento delle attività amministrative e finanziarie del Partito della Città di Roma.

CAPO IV: ORGANI E PROCEDURE DI GARANZIA, INCOMPATIBILITA' E LIMITI DI MANDATO

ARTICOLO 15: LA COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA

1. La Commissione federale di Garanzia è dotata delle funzioni e degli organi previsti dal Capo VII dello Statuto nazionale e dagli articoli 31 e 32 dello Statuto Regionale.
2. La Commissione federale di Garanzia è composta da un numero dispari di componenti non superiore a 7, eletti nella prima seduta dell'Assemblea federale con il metodo del voto limitato.

ARTICOLO 16: TENUTA DEGLI ALBI E LORO PUBBLICITA'

1. Per quanto concerne le modalità di accesso ai dati contenuti nell'Albo degli Elettori e nell'Albo degli iscritti, la Federazione di Roma applica le disposizioni previste dalla Direzione Nazionale e dall'Unione regionale del Lazio. Qualora i regolamenti previsti dagli statuti regionali e nazionali non fossero stati emanati si provvederà ad un regolamento federale provvisorio.

2. La Commissione federale di Garanzia vigila sul corretto uso degli Albi secondo le attribuzioni previste dagli articoli 41 dello Statuto Nazionale e 33 dello Statuto Regionale.

ARTICOLO 17: LIMITI DI MANDATO E DEROGHE

1. Il Partito Democratico di Roma applica le disposizioni previste dagli articoli 20 e 21 dello Statuto Nazionale dagli articoli 18 e 19 dello Statuto Regionale in materia di incandidabilità e incompatibilità.
2. Nel quadro delle disposizioni previste dall'articolo 21 dello Statuto nazionale e dagli articoli 18 e 19 dello Statuto Regionale del Partito Democratico, riguardo alle candidature all'Assemblea Capitolina e nei Consigli Municipali si applicano i limiti e le procedure di deroga stabiliti dall'articolo 19 dello Statuto Regionale.

CAPO V: STRUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE, L'ELABORAZIONE E LA FORMAZIONE DEL PROGRAMMA

ARTICOLO 18: CONFERENZA PROGRAMMATICA

1. Il Partito Democratico – Federazione di Roma indice annualmente la propria Conferenza programmatica secondo la modalità stabilite dal regolamento approvato dall'Assemblea federale.
2. La Conferenza programmatica federale è indetta, anche in raccordo organizzativo e politico con la Conferenza Programmatica regionale, sui temi determinati dalla Direzione, su proposta del Segretario federale.
3. Entro i termini previsti dal regolamento, il Segretario federale presenta i documenti da porre alla base della discussione nelle articolazioni cittadine del Partito, tra gli iscritti e gli elettori.
4. La Direzione federale si riunisce entro il termine previsto dal regolamento per deliberare su ciascuno dei temi oggetto della Conferenza, tenendo conto del

dibattito svoltosi nel partito e delle risoluzioni approvate dalle articolazioni cittadine del Partito.

ARTICOLO 19: I GIOVANI DEMOCRATICI DI ROMA

1. I rapporti tra il tesseramento dei Giovani Democratici di Roma e quello del Partito Democratico Città di Roma sono regolati sulla base della Carta di cittadinanza allegata allo Statuto nazionale del Partito Democratico.
2. I responsabili dei Circoli dei Giovani Democratici comunicano al Circolo Territoriale l'elenco dei Giovani Democratici aderenti al Partito Democratico ogni volta che ciò sia necessario. Tale comunicazione avviene anche a livello federale tra le Segreterie dei GD e del PD.

ARTICOLO 20: LA CONFERENZA PERMANENTE DELLE DEMOCRATICHE DI ROMA

1. E' istituita la Conferenza permanente delle democratiche di Roma quale luogo autonomo di incontro e confronto di tutte le iscritte ed elettrici del PD che vogliono parteciparvi.
2. La Conferenza permanente delle democratiche di Roma si dota, nella sua prima convocazione, di un Regolamento coerente con le disposizioni dell'articolo 24 dello Statuto Regionale.
3. La portavoce della Conferenza delle Democratiche di Roma è invitata permanente alla Segreteria e alla Direzione federali.
4. Nei Circoli Territoriali è altresì istituita la Conferenza delle democratiche. La disciplina di tali Conferenze è contenuta nel Regolamento previsto al comma 2 del presente articolo. Le portavoce delle Conferenze delle democratiche nei vari municipi sono invitate permanenti alla Segreteria ed al Direttivo dei Circoli Territoriali.

ARTICOLO 21 - REFERENDUM E PETIZIONI

1. E' indetto un referendum interno qualora ne facciano richiesta il Segretario federale o il trenta per cento dei componenti dell'Assemblea, ovvero il cinque per cento degli iscritti al Partito Democratico di Roma.

2. La proposta di indizione del referendum deve indicare: a) la specifica formulazione del quesito; b) la natura consultiva o deliberativa dello stesso; c) se la partecipazione è aperta a tutti gli elettori o soltanto agli iscritti.
3. Il Referendum è indetto dal Presidente dell'Assemblea, previo parere favorevole di legittimità della Commissione federale di Garanzia, sulla base di apposito regolamento approvato dalla Direzione federale entro tre mesi dal suo insediamento.
4. La proposta soggetta a referendum risulta approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.
5. Il referendum interno può essere indetto su qualsiasi tematica relativa alla politica e all'organizzazione del Partito Democratico di Roma. Qualora il referendum abbia carattere deliberativo, la decisione assunta è definitiva e non soggetta ad ulteriore referendum interno per almeno due anni.
6. Le norme della presente delibera e del regolamento finanziario non possono essere oggetto di referendum.
7. Il dieci per cento dei membri dell'Assemblea federale, ovvero tre Assemblee dei Circoli Territoriali, ovvero il tre per cento degli iscritti del PD di Roma possono presentare una petizione.
8. Nell'assemblea successiva alla presentazione della stessa, la petizione viene messa ai voti e, se approvata, diviene vincolante per gli organismi dirigenti del partito.

ARTICOLO 22 - COMMISSIONI

1. La Direzione, su proposta del Segretario o di un quinto dei suoi componenti, può istituire una o più commissioni dando ad esse mandato di elaborare, entro tempi determinati, analisi e proposte per l'organizzazione e la regolazione della vita interna del partito, ovvero documenti a carattere politico programmatico. Qualora siano attivi Circoli di Ambiente, la commissione cercherà la loro collaborazione se attinente all'argomento trattato.

ARTICOLO 23 – FORUM TEMATICI

1. La Federazione del Partito Democratico di Roma si conforma a quanto previsto sui Forum tematici dallo Statuto Nazionale e dallo Statuto dell'Unione regionale del Lazio.

ARTICOLO 24 - NORME SUL VOTO DEGLI ORGANISMI DIRIGENTI

1. Quando non è prevista una maggioranza qualificata per il voto, le deliberazioni degli organismi dirigenti si ritengono valide se assunte con la presenza del cinquanta per cento più uno dei componenti l'organo.

CAPO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 25 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il Commissario emana l'elenco dei Circoli di Ambiente e, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, della presente Delibera, l'elenco dei Circoli Territoriali.
2. In considerazione della grave situazione debitoria della Federazione di Roma e dell'assenza di entrate sufficienti a garantire la sostenibilità economica della relativa struttura organizzativa, compresa quella attinente le sedi distribuite nei diversi Municipi, sino alla definizione del piano di rientro del debito consolidato ed accertato nel corso del commissariamento della Federazione, i circoli territoriali di cui all'art. 7, §2 della presente delibera, saranno 15, uno per ciascun Municipio. Detti circoli territoriali avranno la facoltà di esercitare la propria attività presso più sedi nei Municipi di riferimento. Ai sub-commissari municipali è affidato il compito di indicare i referenti di ciascuna sede.
3. I Sub Commissari Municipali e i Tesorieri Municipali di cui alla Delibera del Commissario e successivi atti, restano in carica fino alla conclusione del Commissariamento della Federazione di Roma.
4. Durante la fase di commissariamento della Federazione di Roma e fino allo svolgimento del Congresso, i Sub Commissari municipali organizzano e dispongono le misure necessarie a promuovere e realizzare la campagna di Tesseramento 2016. I Sub Commissari possono nominare uno o più responsabili organizzativi che li coadiuvano per lo svolgimento del Tesseramento.

5. Fino alla conclusione del Commissariamento della Federazione di Roma i Sub Commissari Municipali, anche attraverso i Tesorieri Municipali, curano la tenuta dei conti correnti e la raccolta delle risorse derivanti dal tesseramento, nonché dei contributi degli eletti e dei componenti di organismi esecutivi istituzionali di propria competenza.
6. Alla conclusione del Commissariamento della Federazione di Roma e in seguito all'elezione dei nuovi Organismi dirigenti dei Circoli Territoriali e di Ambiente, le risorse eventualmente giacenti nei conti correnti dei circoli oggetto di soppressione ai sensi del combinato disposto degli articoli 10 dello Statuto regionale e 17 dello Statuto nazionale, nonché la titolarità dei contratti di cui all'articolo 7 del Regolamento finanziario, oggetto di specifica Delibera del Commissario, sono trasferiti al Circolo Territoriale di appartenenza dei circoli di cui sopra.
7. Durante la fase di Commissariamento e fino allo svolgimento del Congresso le funzioni attribuite alla Commissione di Garanzia Federale dalla presente Delibera sono svolte dalla Commissione di Garanzia Regionale del Lazio.
8. In virtù del pronunciamento della Commissione Nazionale di Garanzia del 25/09/2015, che determina lo scioglimento degli organismi assembleari della Federazione di Roma del PD, la presente Delibera sostituisce tutte le precedenti decisioni degli organismi assembleari della Federazione romana sulle materie oggetto della Delibera, nonché la Delibera del 27/09/2015.

ARTICOLO 26 - CLAUSOLA DI SUPREMAZIA DELLO STATUTO NAZIONALE E REGIONALE

1. La presente delibera è formulata in coerenza con i principi dello Statuto regionale e nazionale del Partito Democratico, con le disposizioni del Codice Etico e con il Manifesto dei valori. In caso di contrasto tra le fonti sopracitate e la presente delibera, esse prevalgono. Le fonti sopracitate costituiscono comunque criterio interpretativo la presente delibera.

